

Sentenza Feudi di San Gregorio: *in vino veritas ...* il (lento) ritorno alla neutralità perduta

di Raffaele Corso (*) e Pierpaolo Maspes (**)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, "Feudi di San Gregorio", ha dichiarato incompatibili con la Direttiva IVA e con i principi generali che informano il funzionamento dell'imposta le norme nazionali in tema di società non operative, recate dall'art. 30 della Legge n. 724/1994. La sentenza stabilisce in modo netto che, in materia di IVA, il principio di neutralità, di cui l'esercizio del diritto alla detrazione è parte integrante, non può subire compressioni, se non in presenza di evasioni o di abusi concretamente dimostrati dall'Amministrazione finanziaria, sulla base di elementi certi e oggettivi e non sulla base di presunzioni.

1. Premessa

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, "Feudi di San Gregorio" (di seguito, la "sentenza Feudi di San Gregorio"), ha dichiarato incompatibili con la disciplina eurounitaria IVA le norme nazionali in tema di **società non operative**, recate dall'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (1).

La sentenza Feudi di San Gregorio afferma in maniera inequivocabile che, in materia di IVA, il **principio di neutralità** non può subire compressioni, se non in presenza di evasioni o di abusi che siano dimostrati in concreto dall'Amministrazione finanziaria, per mezzo di elementi certi e oggettivi e non per mezzo di presunzioni.

2. Disciplina delle società di comodo

La disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento dal-

l'art. 30 della Legge n. 724/1994 "allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società" (2). Secondo la prospettiva dell'Agenzia delle entrate, tale disciplina intende, in particolare, "penalizzare quelle società che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell'**interesse dei soci**, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale" (3).

Al riguardo, l'art. 30 della Legge n. 724/1994 stabilisce che "le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,

(*) Dottore commercialista - Partner SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(**) Dottore commercialista - Partner SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria.

(1) Sul tema si veda anche A. Gaeta, "Società di comodo: la perdita definitiva del credito contrasta con la Direttiva IVA", in

il fisco, n. 15/2024, pag. 1429.

(2) Cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate 2 febbraio 2007, n. 5/E.

(3) Cfr. la citata circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E/2007.